

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
RELATIVE A NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DA EFFETTUARE NEL
PRIMO SEMESTRE 2026**

*ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze e modalità di presentazione della candidatura

1. AVVERTENZE

1.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato il presente avviso pubblico per la presentazione di candidature relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, di seguito indicate, da effettuare nel **primo semestre 2026**.

1.2. Qualora si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel presente elenco, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, potranno essere pubblicati avvisi integrativi.

1.3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate da:

- a) i presidenti dei gruppi consiliari;
- b) ciascun consigliere;
- c) la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.

I suddetti soggetti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), della legge regionale n. 5/2008, individuano i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2008 a seguito del presente avviso.

1.4. L'avviso indica il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità previsti della normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Tranne nei casi evidenziati, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 10 bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi previsti dalle predette disposizioni sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

1.5. Per gli amministratori delle società valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

1.6. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire a riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

1.7. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001).

1.8. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrono motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la candidatura può essere presentata da:

- a. organizzazioni sindacali regionali;
- b. associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c. università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d. ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e. persona direttamente interessata alla candidatura

Per la sola "Commissione regionale per le pari opportunità", ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 76/2009, le candidature possono essere presentate, in aggiunta, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità.

- 2.2. La candidatura, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve essere:
- f. **formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica** reperibile nel sito web della Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=scadenzario>. Dovranno, inoltre, essere allegati il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità del candidato;
 - g. **trasmessa, mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) del proponente, all'indirizzo PEC consiglioregionale@postacert.toscana.it.** Il proponente deve trasmettere la candidatura, il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità del candidato tramite messaggio di posta elettronica certificata, specificando nell'**oggetto**: **“Candidatura per la nomina/designazione in qualità di (seguita dalla denominazione dell'incarico e dell'ente o dell'organo per il quale viene proposta la candidatura)”**.
- 2.3. **Non si dovrà procedere all'inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 82/2005.** Soltanto in casi di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.
- 2.4. La documentazione (modulistica compilata e sottoscritta, curriculum degli studi e delle esperienze professionali e copia di un documento di identità in corso di validità) dovrà essere salvata utilizzando il formato PDF/A e allegata al messaggio di posta elettronica certificata trasmesso al Consiglio regionale della Toscana. La dimensione massima complessiva dei file allegati, consentita dal sistema, è di 40 MB.
- 2.5. La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE la data indicata nel presente avviso quale **“TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE”**. A tal fine, fa fede la data e l'ora di consegna della candidatura che risulta nella **“ricevuta di avvenuta consegna”** della PEC. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.
- Qualora il termine scada in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo nel quale gli uffici sono chiusi, esso è prorogato di diritto al giorno lavorativo seguente di apertura degli uffici.
- La documentazione può essere integrata di propria iniziativa da parte del candidato entro lo stesso termine.**
- 2.6. Il proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della candidatura da parte del Consiglio regionale della Toscana, attraverso le ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.
- 2.7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati da parte del soggetto che presenta la candidatura, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato.
- 2.8. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.
- 2.9. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 2.10. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. Nel caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina/designazione, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.
- 2.11. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, trovano applicazione le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000.

2.12. L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del documento di identità, qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.

2.13 I documenti inviati alla pubblica amministrazione sono equivalenti a documenti sottoscritti con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 82/2005, quando:

- a. sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati da AgID, con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;
- b. sono inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) e l'autore sia identificato dal sistema informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate previa identificazione del titolare secondo le modalità previste e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
- c. sono sottoscritti con firma autografa (per esteso e in modo leggibile) acquisita mediante scansione e accompagnata dalla scansione di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

3. COMUNICAZIONI

3.1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato nei punti seguenti, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana alla sezione "*Consiglio – Leggi atti documenti – Nomine*". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

3.2. I provvedimenti di nomina e/o designazione sono pubblicati nella Parte Seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.3. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.

3.4. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.

3.5. I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.

3.6. I soli candidati nominati e/o designati riceveranno apposita comunicazione di notifica.

PARTE I**NOMINE E DESIGNAZIONI RELATIVE A INCARICHI
CON SCADENZA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2026**

COLLEGIO DI GARANZIA

Normativa di riferimento: L.R. 04/06/2008, n. 34

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 7

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Durata: 5 anni

Scadenza: 22/06/2026

Termine presentazione candidature: 08/04/2026

Il Collegio di garanzia, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, dello Statuto, è costituito con deliberazione del Consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio di garanzia è disciplinato dalla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia); per quanto non diversamente previsto dalla predetta legge, come stabilito dall'articolo 2, comma 4, della stessa, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 34/2008, ai componenti del Collegio di garanzia non si applicano le norme relative all'obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

Requisiti specifici: Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 34/2008, i componenti del Collegio di garanzia sono scelti tra soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
- b) magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale;
- c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell'ambito costituzionale o amministrativo;
- d) ex dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: I componenti del Collegio non sono immediatamente rieleggibili, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, dello Statuto e dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 34/2008.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 34/2008, ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dall'articolo 4 stesso, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, della l.r. 34/2008, la posizione di componente del Collegio di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 34/2008, spetta al Collegio di garanzia l'accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all'articolo 15 della legge stessa.

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 1.1 e 1-bis, della l.r. 34/2008.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 34/2008.

ENTE-PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI

Normativa di riferimento: L. 06/12/1991, n. 394
L.R. 19/03/2015, n. 30

CONSIGLIO DIRETTIVO

**N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008:** 2

**N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008:** 0

Durata: 5 anni

Scadenza: 26/05/2026

Termine presentazione candidature: 12/03/2026

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.r. 30/2015, fanno parte del Consiglio direttivo otto membri nominati dal Consiglio regionale, di cui "due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale" ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d), della l.r. 30/2015.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015, il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

Requisiti specifici: Esperienza in materia naturalistico ambientale (art. 21, c. 2, lett. d), l.r. 30/2015).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. 30/2015: euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, della l.r. 30/2015.

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA

Normativa di riferimento: L.R. 25/02/2010, n. 21
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 3

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Durata: 5 anni

Scadenza: 13/01/2026

Termine presentazione candidature: 09/01/2026

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente, di cui tre consiglieri nominati dalla Regione Toscana.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla nomina da parte dei soggetti competenti e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

La Fondazione dichiara che i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o emolumento, né rimborsi spese per viaggi.

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE POLITICA E ISTITUZIONALE "ALESSIA BALLINI"

Normativa di riferimento: L.R. 06/08/2020, n. 79
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 5

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Durata: 5 esercizi

Scadenza: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio 2025

Termine presentazione candidature: 16/02/2026

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri nominati dal Consiglio regionale, di cui cinque in rappresentanza del Consiglio regionale e due indicati dalle associazioni rappresentative degli enti locali (UPI Toscana e ANCI Toscana); i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d), dello statuto della Fondazione, nomina il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 79/2020, lo statuto della Fondazione prevede che la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione sia a titolo gratuito.

RIMBORSO SPESE: L'articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE

Normativa di riferimento: L.R. 19/02/2020, n. 11
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 1

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Durata: 3 esercizi

Scadenza: l'organo scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2025

Termine presentazione candidature: 16/02/2026

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione:

- è composto da cinque componenti, di cui quattro nominati uno per ciascuno dai fondatori (Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Liguria) e uno dagli enti partecipanti che contribuiscono al fondo di dotazione della Fondazione; i componenti dell'organo sono rieleggibili;
- resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio stesso convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Requisiti specifici: Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione stessa.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITÀ: la Fondazione ha comunicato che, per il mandadato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi o gettoni di presenza.

RIMBORSO SPESE: Come stabilito dagli organi della Fondazione.

GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Normativa di riferimento: L.R. 19/11/2009, n. 69

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 1

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Durata: 6 anni

Scadenza: 22/04/2026

Termine presentazione candidature: 06/02/2026

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 69/2009, il Garante dura in carica sei anni ed è rieleggibile per un secondo mandato anche consecutivo.

Al procedimento per la nomina del Garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 69/2009.

Il Garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l.r. 69/2009.

Requisiti specifici: Può essere nominato Garante, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 69/2009, il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
- b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: Non possono essere nominati, in qualità di Garante, i membri del Parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 69/2009, al Garante si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008.

La carica di Garante, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 69/2009, è incompatibile con:

- a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- b) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale da cui derivi un conflitto di interessi con l'incarico assunto ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 5/2008, nonché con cause di esclusione sopravvenuta;
- c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 69/2009, al Garante è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 53,65 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3, 4 e 5, della l.r. 69/2009.

PARTE II

**NOMINE E DESIGNAZIONI RELATIVE A INCARICHI CON DURATA
COINCIDENTE CON LA LEGISLATURA REGIONALE**

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' (ARS)

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

**N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008:** 7

**N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008:** 0

Scadenza: 09/04/2026*

Termine presentazione candidature: 26/01/2026

Il Comitato di indirizzo e di controllo è composto, tra gli altri, ai sensi dell'articolo 82 quinque, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005, da sette membri nominati dal Consiglio regionale.

La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 82 quinque, comma 2, della l.r. 40/2005.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 82 sexies, comma 4, della l.r. 40/2005, ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 82 sexies, comma 5, della l.r. 40/2005.

** Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale".*

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'

Normativa di riferimento: L.R. 15/12/2009, n. 76

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008 e dell'art. 2, c. 5, della l.r. 76/2009: da 14 a 20

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale
soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Scadenza: 09/04/2026*

Termine presentazione candidature: 26/01/2026

La Commissione regionale per le pari opportunità è composta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 76/2009:
a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
b) dalla consigliera regionale di parità.

Il numero delle componenti, determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione, rimane invariato per l'intera durata in carica della Commissione stessa (art. 2, comma 2, l.r. 76/2009).

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata (art. 2, comma 6, l.r. 76/2009).

Le PROPOSTE DI CANDIDATURA possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 76/2009.

Requisiti specifici: Donne che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale, culturale, professionale, economico e politico (articolo 2, comma 1, lettera a), l.r. 76/2009).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITÀ: Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 76/2009, alla presidente e alle componenti della Commissione, con esclusione della consigliera regionale di parità, è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è attualmente stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2010, n. 62.

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3 e 5, della l.r. 76/2009.

* Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale".

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (IRPET)

Normativa di riferimento: L.R. 29/07/1996, n. 59

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 4

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Scadenza: 09/04/2026*

Termine presentazione candidature: 26/01/2026

Il Comitato di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 59/1996, è composto da quattro membri nominati dal Consiglio regionale.

La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 59/1996.

I Comitato di indirizzo e controllo è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri nominati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l.r. 59/1996.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 59/1996, ai componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 59/1996.

* Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale".

ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE DI SANT'ANNA DI STAZZEMA

Normativa di riferimento: L. 11/12/2000, n. 381 - L.R. 14/10/2002, n. 38 (art. 7) - Regolamento dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, adottato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Stazzema 10 aprile 2019, n. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 1

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Scadenza: 09/04/2026*

Termine presentazione candidature: 26/01/2026

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento dell'Istituzione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema, è composto da sette membri, di cui un componente nominato dalla Regione Toscana, ai sensi dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 38/2002.

L'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione prevede che i consiglieri nominati dagli enti o dagli organi eletti decadano contestualmente alla elezione dei nuovi organi e rimangano comunque in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti.

Il suddetto incarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, ha, pertanto, una durata coincidente con la legislatura regionale e scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento dell'Istituzione, non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale, coloro che si trovino in alcuna delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legge, il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune.

Emolumenti: Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione, le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono svolte a titolo gratuito.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento dell'Istituzione.

** Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008, "gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale".*

TENUTA DI SAN ROSSORE

Normativa di riferimento: L. 08/04/1999, n. 87 - L.R. 17/03/2000, n. 24

COMITATO DI PRESIDENZA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 5

N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, della l.r. 5/2008: 0

Scadenza: 10/03/2026*

Termine presentazione candidature: 26/01/2026

Il Comitato di presidenza della Tenuta di San Rossore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 87/1999, è composto da cinque rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza.

Il Comitato di presidenza ha durata pari alla legislatura regionale e continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 24/2000.

Requisiti specifici: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 24/2000, ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 87/1999, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro.

** Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 24/2000, "il Comitato [...] continua ad esercitare le proprie funzioni fino al centoventesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale"*